

L'INCUBATORE CERTIFICATO

**GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:

- ✓ **DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012,**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99,**
- ✓ **e integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico**
- ✓ **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013, recante "Requisiti relativi agli incubatori di start-up innovative"**

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

<http://startup.registroimprese.it>

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
INCUBATORI CERTIFICATI – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO	6
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE	8
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE	10
INDICAZIONI OPERATIVE.....	13
ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIVE.....	19

INTRODUZIONE

Nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative, e con esse gli incubatori certificati.

L'art. 25, comma 5, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012, ne offre una **definizione**:

“...l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito <<incubatore certificato>> è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative...”

ed è in possesso dei seguenti requisiti, di cui al comma 5 dell'art. 25 del DL:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati e' istituita una apposita **sezione speciale** del registro delle imprese a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della relativa disciplina di sostegno.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella **Tabella A** del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 febbraio 2013, recante “*Requisiti relativi agli incubatori di startup innovative*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013. Il fac-simile e' proposto in allegato al presente documento.

Il possesso del requisito di cui alla lettera e) è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al Registro delle imprese, sulla base dei valori minimi individuati nella **Tabella B** del medesimo decreto ministeriale del 21/2/2013. Il fac-simile e' proposto in allegato al presente documento.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1 del D.M. del 21/2/2013 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Il decreto ministeriale introduce dunque una serie di valori minimi necessari per l'iscrizione, da calcolare sulla base di una scala di punteggi rappresentati in forma tabellare.

Nel dettaglio, il punteggio minimo richiesto per l'ammissione è determinato in **almeno 30 punti con riferimento agli indicatori riportati nella Tabella A**, e **almeno 40 punti per gli indicatori presenti nella Tabella B**, in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico in commento.

Il modulo di domanda in formato elettronico, attestante il raggiungimento dei valori minimi indicati dal decreto, deve essere reperito sul sito del Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Start-up innovative" e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000.

Le informazioni comunicate dagli incubatori devono essere aggiornate ogni semestre.

L'adempimento deve essere costante e, pertanto, anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare, la società incubatore certificato deve comunque confermare che le informazioni già depositate sono aggiornate.

Se si tratta del primo adempimento di questa natura, la comunicazione va effettuata, al più tardi, entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese.

La sezione speciale del Registro delle Imprese consente la condivisione di tali informazioni nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale dell'incubatore certificato dovrà attestare il mantenimento del possesso dei requisiti indicati sopra con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti l'incubatore certificato sarà cancellato d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese.

Alla perdita dei requisiti è equiparato il **mancato deposito della dichiarazione** relativa al mantenimento del possesso dei requisiti.

Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni

fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

INCUBATORI CERTIFICATI – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO

In sintesi, le agevolazioni previste per gli incubatori certificati dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, sono quelle di seguito riportate.

Il comma 8 dell'articolo 26 stabilisce, anche **per gli incubatori certificati**, dal momento della loro iscrizione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, **l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria** dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, **nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio**. Come chiarito dalla [circolare 16/E](#) emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle Entrate, l'esonero dai diritti di segreteria ed imposta di bollo è per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla Legge per l'acquisizione della qualifica di incubatore certificato e **dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione**.

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: viene introdotto (**art. 27 e 28; guida**) un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull'assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori degli incubatori certificati. L'incubatore certificato può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le **stock option**), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi **work for equity**. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche.

Il reddito derivante dall'attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In questo modo, viene facilitata la partecipazione diretta al rischio di impresa. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

Azioni, quote o strumenti finanziari emessi per l'apporto di opere e servizi (anche servizi professionali) resi in favore dell'incubatore **non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto**.

Le plusvalenze realizzate con la vendita a titolo oneroso degli strumenti finanziari sopra descritti sono assoggettate ai regimi normali di tassazione (comma 5, art.27) (si veda anche Decreto 30 gennaio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2014).

Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis; [decreto attuativo](#); [guida](#)): è stato definito un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato nelle startup innovative e negli incubatori certificati. Tali agevolazioni consistono in un credito d'imposta pari al 35% del costo aziendale totale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, nel primo anno del nuovo rapporto di lavoro.

Accesso semplificato, gratuito e diretto per le startup al **Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (art. 30)**: un fondo governativo facilita l'accesso al credito

attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari ([decreto attuativo](#); [guida](#)). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 prevede ai commi 8 e 9 dell'art. 25:

*8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita **sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, **a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.***

*9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la **sussistenza dei requisiti per l'identificazione** della start-up innovativa e **dell'incubatore certificato** di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è **attestata mediante apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.*

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione al registro delle imprese.

L'iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

- 1) La domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese.
- 2) La **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo** per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l'impresa conservi lo status di incubatore certificato. La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati *“sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio”*. A seguito della **circolare 16/E** emessa l'11 giugno 2014 dall'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che **l'esonero fiscale si applica in senso estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio.**
- 3) L'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà all'iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.
- 4) Si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale la società incubatore certificato deve rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 13 della legge.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico **“S2”**, indicando le informazioni richieste per l'incubatore nel quadro **“32/START-UP ED INCUBATORI”**.

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **038**

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge (in pdf/A-1 con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D32): in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale.

Vanno invece indicate nel modello "S2", nel quadro ."32/START-UP ED INCUBATORI" le nuove informazioni previste per l'incubatore. Queste si descriveranno utilizzando i seguenti codici. **Tutte le informazioni indicate nei codici successivi vanno riportate**, anche se non ci fosse nulla da dichiarare (es. 'nessun' rapporto di collaborazione con università o centri di ricerca) :

- **039** : breve descrizione dell'attività svolta (da indicare sempre);
- **040** : le strutture ed attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- **041** : le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato (esclusi eventuali dati sensibili) ;
- **042** : i rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- **043** : l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.
- **044** : il possesso dei requisiti per l'identificazione di incubatore certificato , ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, e' attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante (v. modello allegato) e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese con allegato documento in pdf/A-1 sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D32. E' sufficiente barrare le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessita' di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti.

A tal riguardo in questo codice 044 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: *"Dichiarazione possesso requisiti di incubatore certificato prodotta in data ...gg/mm/aaaa."*, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.

Le informazioni comunicate dalle società incubatore devono essere aggiornate ogni semestre.

Inoltre l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti -- entro 30 gg. dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

PANORAMICA

Il **comma 14** prescrive che l'incubatore certificato aggiorni con **cadenza non superiore a sei mesi** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate al comma 13), sia al fine di favorire il **monitoraggio diffuso** degli effetti della disposizione normativa sul sistema imprenditoriale, sia ai fini di **trasparenza verso il mercato** garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

Il **comma 15** dispone infine che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale dell'incubatore certificato attesti, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti al comma 5**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione nei termini previsti sia equiparata alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

La presente panoramica si è resa necessaria in seguito alla pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo economico, della **circolare 3672/C del 29 agosto 2014**, che ha inteso semplificare gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei dati e al mantenimento dei requisiti in capo alle startup innovative e agli incubatori certificati (la semplificazione, infatti, investe anche quest'ultima tipologia), riducendone – di fatto - da 3 a 2 il numero complessivo nel corso dell'anno solare.

È previsto che il primo aggiornamento delle informazioni di cui al comma 14 venga effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese. A partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale al Registro delle imprese competente sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dall'anno dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese.

Ad esempio: un incubatore certificato iscritto alla sezione speciale del Registro imprese il 15 maggio 2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15 novembre 2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale, che avrebbe scadenza al 15 maggio 2015, al 30 giugno 2015, il terzo al 31 dicembre 2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.

Si ritiene che la suddetta interpretazione consenta una semplificazione degli adempimenti nel rispetto della disposizione normativa di cui al comma 14 dell'art. 25, mantenendo in ogni caso gli obiettivi di pubblicità continuativa che la stessa si prefigge, in quanto è comunque garantito un adempimento per ogni semestre solare.

Sempre in ottica semplificatrice ed al fine di ridurre a due il numero degli adempimenti annui, senza comunque compromettere gli obiettivi informativi richiesti dalla norma, è

inoltre previsto che la dichiarazione semestrale di cui al comma 14 la quale scada nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal comma 15, integrando tale attestazione degli elementi ulteriori previsti dai commi 12 e 13 rispettivamente per le start-up innovative e gli incubatori certificati.

Ad esempio una società, start-up innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30 aprile 2015, depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 dell'art. 25 entro 30 giorni, e cioè entro il 30 maggio 2015, e potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal comma 14 con scadenza al 30 giugno 2015.

Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro il 30 giugno 2015 (sei mesi dal termine dell'esercizio) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al comma 15 entro tale termine semestrale, potendo come nel caso precedente integrare nell'attestazione le informazioni di cui ai commi 12 e 13, rispettivamente per start-up innovative ed incubatori certificati, ed adempiere così agli obblighi di cui al comma 14 per il semestre in scadenza al 30 giugno 2015.

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le disposizioni introdotte vanno ricordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione. Ad esempio ove la società tenuta all'adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30 aprile 2014 il 28 agosto 2014, dovrà depositare l'attestazione di cui al comma 15 entro il 27 settembre 2014 (30 giorni dall'approvazione del bilancio) e potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al comma 14 in scadenza al 31 dicembre 2014 per l'aggiornamento dei dati relativa al semestre solare successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'aggiornamento semestrale ex comma 14 va compiuto con **modello S2, in cui indicare nel riquadro** .”32/START-UP ED INCUBATORI” **con i relativi codici da 039 a 043** (con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di società già costituita) , le sole nuove informazioni aggiornate. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l'impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, variazioni di attività, ecc) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

Inoltre nel riquadro ."32/START-UP ED INCUBATORI" andrà **sempre** compilato il **codice 045** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard: "**Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato**" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** - "Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di incubatore certificato" - vanno aggiunte le parole : "**Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte**". In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 039 a 043.

IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2** riquadro ."32/START-UP ED INCUBATORI" cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge (in pdf/A-1 con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D32): in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro ."32/START-UP ED INCUBATORI".andrà **sempre** compilato il **codice 044** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

"**Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di incubatore certificato**" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese.

L'autocertificazione allegata al modello S2 deve essere in formato pdf/A-1, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese e va codificata con il codice tipo documento D32.

Come ampiamente illustrato in precedenza, questo adempimento puo' coesistere, **nella stessa pratica**, con l'adempimento semestrale di aggiornamento delle informazioni iscritte nel registro delle imprese.

L'incubatore certificato è tenuto a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l'anno successivo rispetto all'anno di iscrizione. Ad esempio, un incubatore iscritto alla sezione nel corso del 2013 deve presentare l'autodichiarazione dal 2014 (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio o non oltre i 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio 2013).

La mancata presentazione dell'autocertificazione comporta la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

INDICAZIONI OPERATIVE

Sono riportati di seguito alcuni esempi di compilazione per un'impresa già iscritta utilizzando il sistema ComunicaStarweb richiamabile dalla pagina “**Servizi: Sportello pratiche online**” di registroimprese.it. E' tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.


Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- un dispositivo (Smart Card o Token USB) per la firma digitale;
- una casella di posta elettronica certificata.

L'accesso ai servizi di registroimprese.it è disponibile su registrazione gratuita, l'identificazione avviene tramite CNS o user-id e password.




Dopo la connessione a ComunicaStarweb (starweb.infocamere.it), va selezionata in alto, a sinistra, l'opzione “Variazione” del Menu “Comunicazione Unica Impresa”; compare quindi una pagina dove devono essere compilati i campi relativi alla CCIAA destinataria ed al codice fiscale dell'impresa oppure al numero di iscrizione REA presso la CCIAA della provincia ove ha sede dell'impresa. Selezionando il bottone “Dati Impresa” viene automaticamente individuata l'impresa presente negli archivi del registro delle imprese della provincia selezionata.



A questo punto, selezionando “Dati Impresa”, dopo il ribaltamento dei dati dell’impresa, viene proposta una lista di gruppi di possibili comunicazioni di variazione come sotto indicato.

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

Dal gruppo “Start-up innovativa / Incubatore certificato” selezionare l’opzione “Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato” e il bottone “Continua”.



Nella pagina seguente è necessario indicare la data di avvio incubatore certificato e, nei rispettivi campi di testo, tutte le nuove informazioni previste dalla nuova norma:

Pratica di Comunicazione Variazione
Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato | Dichiarante |

Iscrizione alla Sezione Speciale

Avvio incubatore certificato dal: *

Eventuali ulteriori informazioni relative all'iscrizione

Breve descrizione dell'attività svolta

Strutture ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività

Esperienze professionali del personale che amministra e dirige

Collaborazioni con università, ricerca, istituzioni, partner

Esperienza acquisita nel sostegno a start-up innovative

- una breve descrizione dell'attività svolta;
- le strutture e le attrezzature disponibili per lo svolgimento della attività;
- le esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato;
- i rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- l'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive. Quindi si allega l'autocertificazione prodotta in formato PDF/A con firma digitale, con **codice documento D32** e descrizione **“INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)”** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Gestione allegati Registro Imprese

ATTENZIONE:

I files allegati sono soggetti a deposito nei confronti del solo Registro Imprese.
Se necessario, devono essere allegati già firmati digitalmente, in formato "P7M".
La dimensione massima consentita per pagina è di **600 Kb**,
perciò non allegare file ottenuti dalla scansione di documenti con un'alta risoluzione.


Inserimento Allegato per la pratica: 123P5042

Tipo Documento: *	(D32) INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)	Data: *	23/01/2014
Nome file: *	p\Autodichiarazione_Incubatore_certificato_c Sfoglia...		
Descrizione: *	INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C		
<input type="button" value="Allega il file"/> <input type="button" value="Annulla"/> <input type="button" value="Cancella"/>			

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI

Dal gruppo "Start-up innovativa / Incubatore certificato" selezionare l'opzione "Aggiornamento informazioni Incubatore certificato" e il bottone "Continua".



Daui Legati

- + Fusione/Scissione
- + Gruppi Societari
- Start-up innovativa / Incubatore certificato
 - Iscrizione alla Sezione Speciale Start-up innovativa
 - Iscrizione alla Sezione Speciale Incubatore certificato
 - Aggiornamento informazioni Start-up innovativa
 - Aggiornamento informazioni Incubatore certificato**
 - Dichiarazione possesso dei requisiti
- + Denunce indirizzate agli altri Enti

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento al Registro delle Imprese e indicare gli aggiornamenti delle informazioni già presentate in precedenza in prima iscrizione.

Pratica di Comunicazione Variazione

Aggiornamento informazioni Incubatore certificato | Dichiarante |

Aggiornamento informazioni incubatore certificato (art. 25 comma 13 e 14 D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012)

Aggiornamento in data: *

Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte

Eventuali ulteriori informazioni

Breve descrizione dell'attività svolta

Strutture ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività

Esperienze professionali del personale che amministra e dirige

Collaborazioni con università, ricerca, istituzioni, partner

Esperienza acquisita nel sostegno a start-up innovative

In alternativa, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, si può selezionare il check box **“Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”**.

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

Ulteriori eventuali informazioni possono essere allegate con **codice documento D33** e descrizione **“INCUBATORE-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 179/12 ART.25 C.14)”** e con data pari a quella inserita nella prima pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d'invio si conclude con l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

CONFERMA REQUISITI

Dal gruppo “Start-up innovativa / Incubatore certificato” selezionare l’opzione “Dichiarazione possesso dei requisiti” e il bottone “Continua”.

Nella pagina seguente è necessario indicare la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese e selezionare nel campo “del possesso dei requisiti:” il valore “INCUBATORE CERTIFICATO”.

Pratica di Comunicazione Variazione

Dichiarazione possesso dei requisiti | Dichiarante |

Dichiarazione possesso dei requisiti

Conferma in data: * del possesso dei requisiti: *

(art. 25 comma D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012).

Ulteriori dettagli alla dichiarazione

Allegare alla presente comunicazione anche l'autocertificazione prevista dalla Legge, firmata digitalmente, con codice documento D30 "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.3-9-15)" oppure con codice documento D32 "INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)".

[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di impresa start-up innovativa](#)
[Modello autodichiarazione del possesso dei requisiti di incubatore certificato](#)

Note

Dati RI registratiIndietroAvantiSalva ParzialeSalva Totale

Si prosegue con la compilazione di alcuni dati nelle pagine successive.

Allegare l’autocertificazione con **codice documento D32** e descrizione **“INCUBATORE-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.9-15)”** e con data pari a quella inserita nella pagina di cui sopra.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica. La fase d’invio si conclude con l’indicazione dell’esenzione da diritti e bolli e con la conferma della trasmissione telematica. Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

**ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI
INCUBATORE CERTIFICATO DI START-UP INNOVATIVE**

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (_____) il ___/___/____,
di cittadinanza _____ residente a
_____ (_____) in
via _____ n. _____
codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante
della società _____
con sede a _____ (_____) in
via _____ n. _____
codice fiscale _____ - n. REA _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che la su indicata società è in possesso dei requisiti di **incubatore certificato di start-up innovative** previsti dall'art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d), e) L. 221/2012 e, nello specifico, che la società:

- a) raggiunge almeno 30 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella 'A', allegata al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013);**

TABELLA A - INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE

REQUISITI	Indicare il valore (dove è presente la casella)	Valori minimi	Punti
Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle imprese (in metri quadrati)		400	10
Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita)		10 Mbps	10
Presenza di macchinari per test (disponibilità 'in sede' ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare di seguito le strutture _____ _____ _____)	SI	Almeno uno dei tre requisiti	

REQUISITI	Indicare il valore (dove è presente la casella)	Valori minimi		Punti
Presenza di sale prove prototipi (disponibilità 'in sede' ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate , nel secondo caso specificare di seguito le strutture _____ _____ _____)		SI	Almeno uno dei tre requisiti	10
Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche) (1)		3 FTE	Entrambi i requisiti	
Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente (2)		15 ANNI		
Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative indicando quali _____ _____ _____		SI	Almeno uno dei tre requisiti	10 Punti
Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital, ecc.) indicando quali _____ _____ _____		SI		
Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali _____ _____ _____		SI		

- (1) Per il calcolo si considera l'ultimo semestre di attività. Se, ad esempio, nella media dell'ultimo semestre, un soggetto è impiegato part-time al 67,5% e due soggetti sono a tempo pieno, nel conteggio FTE si deve inserire il valore "2,675".
- (2) Il calcolo dell'esperienza complessiva della struttura tecnica di consulenza consiste nella somma semplice dell'esperienza in materia di impresa e di innovazione maturata da ciascun operatore, cioè: $a + b + c + d + \dots =$ anni di esperienza complessiva della struttura ----- Dove a, b, c, d, ecc. indicano gli anni maturati da ciascun operatore.

b) raggiunge almeno 40 punti nei requisiti indicati nella sottostante tabella 'B', allegata al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 febbraio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013)

TABELLA B

Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5 lett. e)	Indicare il valore	Valori minimi	Punti	
Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici		100	10	
Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore)		10	10	
Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno		3	10	
Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore		30	10	
Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (3)		0	10	
Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (4)		0	10	
Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno		500.000 EURO	Almeno uno dei due requisiti	10
Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno		500.000 EURO		
Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate		3	10	

(3) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(OCC) = \frac{OCC_t}{OCC_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove OCC_t rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(4) la formula di calcolo è la seguente:

$$var(PROD) = \frac{PROD_t}{PROD_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove $PROD_t$ rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate,

ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

_____, il ____/____/____
luogo (comune)

Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D32.

.

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.